



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott.	Filippo Maria	NORA	Presidente rel. est.
Dott.	Antonella	NUOVO	Consigliere
Dott.	Anna Luisa	TERZI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 14/05/2004 iscritta al n. 229/04 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 24 febbraio 2005

d a

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Brescia, ha domicilio legale

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

ANTONIO AMAINA, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio GALLEANO di Milano con domicilio eletto, ai fini della memoria di costituzione, presso lo studio dell'Avv.to Elisa BONZANI in Brescia, delega sul retro del primo foglio del ricorso introduttivo

RESISTENTE APPELLATO

Sent. N. 78/2005

Cron. N. 387

R. Gen. N. 229/04

OGGETTO:

Lav. dip. da amm.ne

pubblica

- accesso a selcz. per

posiz. econom. superiore

ordinario ed ha dichiarato il diritto del ricorrente a concorrere alla posizione economica B3.

La pronuncia è avversata con appello dal Ministero, che lamenta l'erroneo apprezzamento degli elementi di causa.

Resiste l'appellato, che chiede respingersi il gravame.

All'odierna udienza di discussione, sentite le parti, la causa è stata immediatamente decisa, con pubblica lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente, ripropone l'appellante l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimprovera al primo giudice di non aver considerato che, concludendosi la selezione in oggetto con un esame e la formazione, all'esito, di una apposita graduatoria, essa si configura come un regolare concorso, con conseguente devoluzione delle controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in sintonia con il disposto dell'art.63 d.lg.vo n.165/01, che, appunto, riserva a detto giudice le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ricomprendendo in tali procedure non solo quelle strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso al personale, già assunto, a una fascia o area superiore.

L'eccezione è infondata.

L'orientamento di legittimità, cui s'è ispirata la sentenza in oggetto per affermare la giurisdizione ordinaria (e che affidava al giudice del lavoro la giurisdizione in tutte le controversie inerenti al rapporto,

dalla sua costituzione all'estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa alla progressione in carriera realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale), ha, poco dopo, subito un improvviso "revirement" nel senso propugnato dall'Amministrazione appellante (Cass.Sez.Un., 15 ottobre 2003 n.15403) e, cioè, di lasciare alla cognizione del giudice amministrativo anche le controversie sulle selezioni per l'accesso del personale ad una fascia o area superiore.

Ora, tenendo presente che non è questa l'ipotesi di specie, controvertendosi qui per l'accesso ad una posizione superiore nell'ambito della stessa area, quella B, va rilevato che, successivamente, la Cassazione ha meglio precisato il suo pensiero ed ha statuito che la giurisdizione spetta, sì, al giudice amministrativo nelle varie, diverse ipotesi di concorsi per soli esterni, di concorsi misti, di concorsi per soli interni ai fini del passaggio da un'area funzionale ad un'altra, ma con giurisdizione residuale del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino il passaggio da una qualifica a un'altra, nell'ambito, però, della medesima area funzionale (Cass.Sez.Un., 26 febbraio 2004 n.3948).

E questo è proprio il caso in oggetto, ove l'appellato, inquadrato in B1, chiede di poter partecipare alla selezione per la progressione in B3, cosicché, condividendo il Collegio la distinzione, come operata dalla Suprema Corte, la decisione di prime cure sul punto appare affatto corretta.

Anche nel merito l'appello è infondato, in tutti i quattro profili

prospettati.

Premesso che è incontestato tra le parti che sia il CCNL comparto Ministeri 1998/2001, che l'inerente Accordo Integrativo contemplino entrambi, per l'accesso alla posizione B3, la provenienza dalle posizioni B1 e B2, il tema nodale della controversia verte sulla obbligatorietà, secondo l'appellato, di ammettere alla selezione il personale dell'una e dell'altra posizione, opponendosi, invece, dall'Amministrazione la facoltatività della scelta e, quindi, la possibilità di escludere una progressione "per saltum".

Il Tribunale ha accolto la prima tesi, siccome ritenuta più aderente alle fonti contrattuali che regolano la materia, in particolare gli articoli 15 e 20 del ccnl, in uno con le disposizioni dell'accordo integrativo di settore.

Di contro, con il secondo e terzo motivo (da trattarsi congiuntamente per affinità), si insiste ancora nel ritenere che le anzidette disposizioni non hanno carattere precettivo, ma hanno indicato solo in astratto la possibilità della riqualificazione per coloro che appartengono a una posizione non immediatamente inferiore, deponendo in questo senso l'uso, nell'art.15, dell'espressione "possono avvenire" (riferita ai passaggi interni nel sistema di classificazione), il fatto che l'art.20 demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per la selezione (il cui Allegato I, infatti, ha previsto esclusivamente il passaggio da B2 a B3) e, infine, la previsione (art.15 lett.B) che ai fini del passaggio da una posizione all'altra all'interno dell'area "sarà considerato elemento determinante la posizione economica di

provenienza".

La censura non coglie nel segno perché s'arresta ad una lettura frammentaria della norma, senza considerare, invece, che nel prosieguo l'art.15, al comma 1 lett.A, punto a), dice che "il passaggio dei dipendenti avviene..." e, al comma 1 lett.B, punto b, "il passaggio... da una posizione all'altra... avverrà" ed, inoltre, che il contratto integrativo richiama in tutto "le modalità previste dal'art.15, comma 1, lett.B del CCNL", cosicché, da una lettura complessiva e sistematica delle disposizioni, emerge chiaramente che la possibilità, cui si richiama l'appellante, attiene al momento volitivo iniziale dell'Amministrazione, vale a dire, alla decisione di indire, o meno, la selezione, ma, una volta che l'abbia indetta, essa non può che avvenire con le modalità volute dalle parti sociali e, perciò, con entrambe le possibilità di accesso alla posizione superiore (da B1 a B3 e da B2 a B3), senza possibilità di scelta tra l'una o l'altra.

Del resto, non potendosi, per l'intrinseca irragionevolezza ed illoggittimità, negare l'accesso agli appartenenti alla posizione B2, che, come riconosce l'appellante stesso (pag.8 del ricorso) richiamando il principio, "generale e tassativo" sotteso all'art.15 lett.B, punto b, è, addirittura considerata "elemento determinante", se ne ricava che non è configurabile la scelta tra le due modalità, mancando la bilateralità dell'opzione.

Ad ogni modo, proprio il carattere determinante assegnato alla posizione di provenienza sta a significare, come già correttamente rilevato dal primo giudice, che la progressione debba avvenire con la

partecipazione dei dipendenti di entrambe le posizioni B1 e B2, perché diversamente la precisazione non avrebbe senso. E tanto meno potrebbe averlo nel senso di consentire al singolo Ministero di escludere "a priori" l'accesso "per saltum", in quanto, come risulta chiaramente dalla norma, la priorità da accordare alla posizione di provenienza va riconosciuta in fase di graduatoria finale e, perciò, non può costituire motivo per poter fin dall'inizio disporre la mancata ammissione al concorso per la posizione B3 degli aspiranti di posizione non immediatamente inferiore.

Né tale conclusione, di favore alla progressione "per saltum", appare in contrasto, secondo quanto eccepito con il quarto motivo, con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze n.1/1999 e n.194/2002, in relazione al principio di buona amministrazione, di cui all'art.97 Cost., posto che tali pronunce, riferendosi al caso, di generalizzato scorrimento nella copertura di posti vacanti nella pubblica amministrazione mediante la partecipazione a corsi di riqualificazione senza la garanzia del concorso, e al caso di passaggio da una qualifica funzionale all'altra, non si attagliano al caso di specie, ove è si controverso sull'avanzamento "per saltum", a seguito di vantato diritto a partecipare al relativo corso-concorso, e ove s'è in presenza di un rapporto di lavoro ormai privatizzato, in cui sono state rimosse le vecchie qualifiche funzionali ed il personale è stato inquadrato in tre aree funzionali (A, B, C), al cui interno si distinguono solo posizioni economiche diverse e, ove, appunto, si discute solo del passaggio da una posizione all'altra, all'interno della

medesima arca.

L'ultimo motivo attiene alla pretesa violazione dell'art.11 d.lvo 287/1999, secondo cui la riqualificazione del personale, in serviziopresso le amministrazioni interessate dai processi di riordino....., avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNL, per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore.

La questione è stata già esaminata e respinta in primo grado e, pertanto, non avendo l'appellante offerto nuovi elementi per una diversa valutazione, la decisione sul punto va confermata, ribadendosi, qui, comunque, che la procedura selettiva per cui è causa non va confusa con la procedura di riqualificazione prevista dal predetto art.11, che attiene esclusivamente ai processi di riordino, soppressione e fusione dei Ministeri e, cioè, ad una fase, diversa e anteriore rispetto a quella in oggetto.

L'impugnata sentenza deve essere, dunque, confermata e l'appello respinto.

Per le spese, stante il contrasto giurisprudenziale in materia, si ritiene sussistano giusti motivi per la loro compensazione.

P Q M

La Corte respinge l'appello contro la sentenza n.27/03 del Tribunale di Mantova; compensa le spese.

Brescia 24.2.2005

Il Presidente estensore



12 MAR 2005

Il copia conforme all'originale

2005

IL CANCELLIERE
Trib. di Brescia

